



A.G.L.A.D.

**Associazione Genitori
Lotta
Alla Droga
ODV**

STATUTO

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **A.G.L.A.D - ASSOCIAZIONE GENITORI LOTTA ALLA DROGA ODV**, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Marconi, 58, nel comune di Castello di Godego (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- L'Associazione ha come scopo il recupero ed il reinserimento sociale delle persone con uso di sostanze, l'assistenza e sostegno alle loro famiglie;
- L'Associazione persegue finalità di prevenzione e lotta al fenomeno delle dipendenze ;
- L'Associazione persegue finalità di prevenzione e lotta al fenomeno delle dipendenze nell'ambito scolastico;
- L'Associazione promuove percorsi di formazione rivolti ai membri stessi dell'Associazione, impiegando professionisti, nell'ambito educativo, pedagogico e socio sanitario.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

Lettera a) dell'articolo 5 comma 1 DLGS 117/2017

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Lettera c) dell'articolo 5 comma 1 DLGS 117/2017

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Lettera d) dell'articolo 5 comma 1 DLGS 117/2017

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera i) dell'articolo 5 comma 1 DLGS 117/2017

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera l) dell'articolo 5 comma 1 DLGS 117/2017

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lettera p) dell'articolo 5 comma 1 DLGS 117/2017

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Lettera q) dell'articolo 5 comma 1 DLGS 117/2017

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali e formativi o lavorativi.

Lettera u) dell'articolo 5 comma 1 DLGS 117/2017

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Accoglie e ascolta giovanissimi e adulti con problematiche di dipendenza;
- Accompagna, supporta e orienta, in collaborazione con le Istituzioni di riferimento SERD, Servizi sociali, Tutela minori e altri enti, i giovanissimi e gli adulti con problematiche di

dipendenza, verso un percorso rieducativo e riabilitativo, all'interno delle Comunità con le quali l'Associazione collabora, con incontri individuali e di gruppo settimanali.

- Accoglie, ascolta e supporta i genitori e i familiari dei giovanissimi e degli adulti che vivono il dramma della dipendenza.
- Accompagna, sostiene e orienta i genitori e i familiari dei giovanissimi verso un percorso riabilitativo del loro caro, favorendo il ruolo della famiglia come parte attiva, costruttiva e partecipativa nel progetto educativo e riabilitativo in cui sono coinvolti con incontri individuali e di gruppo settimanali.
- Promuove ed organizza iniziative ed eventi di sensibilizzazione, informazione e prevenzione, rivolti al mondo della scuola per contrastare il dilagare della cultura dello sballo.
- Promuove, organizza e condivide iniziative ed eventi con lo scopo di sensibilizzare ed informare il territorio sul fenomeno e sul contrasto delle dipendenze.
- Promuove ed organizza percorsi di formazione nell'ambito del volontariato e nell'ambito educativo pedagogico e socio-sanitario.
- Sostiene e aiuta le persone, che hanno concluso il loro percorso comunitario, nel reinserimento lavorativo, promuovendo la creazione di reti tra le Associazioni di Categoria e gli Operatori Economici del Territorio.
- I membri dell'Associazione, compatibilmente con le loro disponibilità, e su mandato dell'associazione stessa, possono ospitare e sostenere temporaneamente, persone che vivono particolari condizioni di disagio, legate alle dipendenze.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio nazionale e della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che, ne condividono le finalità e gli scopi associativi, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'associazione può attribuire particolari benemeritenze a coloro che nel passato abbiano ricoperto cariche di rilievo per l'Associazione. Sono nominati in via permanente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari possono partecipare a tutte le riunioni dell'assemblea con facoltà consultiva non vincolante. Non hanno diritto di voto e non pagano la quota .

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (7). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse

scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probi-viri, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 36 ;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale;
- impegnarsi costruttivamente per lo sviluppo e la diffusione dei principi e degli scopi che l'associazione persegue;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Anche in caso di recesso, che comunque è libero, il socio nulla potrà pretendere nei confronti dell'Associazione.

ART. 8 **(Qualità di volontario)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e/o quando non è in regola con il pagamento della quota (l'anno successivo).

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

Entro 30 giorni il socio può ricorrere all'appello del Collegio dei probi-viri.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Collegio dei Probi-viri
- Organo di controllo - sarà nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa di legge
- Organo di revisione - sarà nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa di legge

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione in regola con il versamento della quota associativa, ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In caso di elezioni il Presidente nomina due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea costatare la regolarità delle deleghe conferite ad altri soci.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega due associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L'Assemblea è convocata dal presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce anche su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente la data, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data in seconda convocazione.

Tale convocazione può avvenire a mezzo lettera, mail, sms, raccomandata a mano, whatsapp, spedita all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'organizzazione stessa.

ART.14 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Delibera, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione.

ART. 16
(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero dispari da 3 a 11 componenti membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'art. 2382 del codice civile. Al conflitto d'interessi degli amministratori, si applica l'art. 2475 del codice civile.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dal medesimo al suo interno.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- decide l'ammontare della quota associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17
(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'Organo di amministrazione, al suo interno.

Il presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato e per dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato e dell'Organo di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'Organo amministrativo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 18
(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e su delega dello stesso.

Viene eletto dall'Organo di amministrazione.

ART. 19
(Il Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del Libro Soci, del Libro dei Volontari, nella redazione e conservazione dei verbali dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione.

Esegue le convocazioni delle riunioni dell'Organo amministrativo predisponendo l'ordine del giorno su indicazione del presidente.

Cura l'archivio dell'Organizzazione.

Viene eletto dall'Organo di amministrazione.

ART. 20
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere collabora con il Presidente e a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili e alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione.

Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione dell'Organo di amministrazione.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni d'incasso e di pagamento, sia a mezzo contante sia con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dall'Organo di amministrazione. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

Viene eletto dall'Organo di amministrazione.

ART. 21
(Il Cassiere)

Il Cassiere gestisce e collabora con il Tesoriere nella gestione della cassa/prima nota, entrate/uscite.

Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

Viene eletto dall'Organo di amministrazione.

ART. 22
(Collegio dei Probi-viri)

Il Collegio dei probiviri composto da tre componenti, eletto dall'assemblea dei soci, rappresenta l'organo di garanzia interna dell'Associazione e decide tutte le controversie che possono insorgere tra soci e/o organi sociali.

La presente norma statutaria esclude la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria su ogni controversia interna all'Associazione, dovendo il presente articolo essere considerato come compromesso in arbitrio.

ART. 23
(Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 25
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 27 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 28 (Bilancio)

Il Bilancio di esercizio è annuale e decorre dal 1 gennaio di ogni anno. E redatto ai sensi dell'art. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 29 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 31
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33
(Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone, che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Dalle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 34
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 35
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 36
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo amministrativo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo amministrativo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali tenuti dall'organo di riferimento;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo amministrativo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro quindici giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo amministrativo.

ART. 37
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 38
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

3 1816 16/07/2019

0,00 **T5S19L001816000DD**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5S